

Conflitto Russia/Ucraina

Ventunesimo pacchetto di sanzioni

In data 23 luglio 2026 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il **XXI pacchetto di misure restrittive** nei confronti della Russia, che prevede l'ulteriore ampliamento delle sanzioni applicabili nei settori finanziario, energetico, commerciale e militare-industriale, nonché il numero più elevato di singoli inserimenti in elenco degli ultimi quattro anni, riguardanti 48 persone fisiche e 170 entità.

L'UE ha rafforzato le sanzioni contro il settore finanziario russo, disponendo il congelamento dei beni di 94 banche e istituti finanziari e vietando operazioni con altri 33 enti creditizi russi, oltre a introdurre limitazioni per 14 piattaforme di servizi in criptovalute, prevedendo per la prima volta la possibilità di vietare completamente i rapporti con fornitori di servizi crypto esteri che facilitano l'aggiramento delle sanzioni.

Con le nuove disposizioni, è stato sospeso fino al 15 luglio 2027 l'aggiornamento automatico del tetto al prezzo del petrolio e inserite ulteriori 41 navi della cosiddetta "flotta ombra". Inoltre, le restrizioni sono state estese a raffinerie, commercianti di petrolio, porti, aeroporti e imprese attive nei settori dell'oro, dei diamanti, dell'estrazione mineraria e della metallurgia che contribuiscono a sostenere l'economia e l'apparato militare russo.

Il nuovo pacchetto amplia il perimetro dell'**Allegato XXI del Regolamento (UE) 833/2014**, estendendo il **divieto di importazione** dalla Russia a categorie merceologiche eterogenee che potrebbero generare entrate significative per il Paese, quali:

- minerali e concentrati di rame, nichel, piombo e metalli preziosi;
- ossidi e perossidi di zinco; ossidi e idrossidi di cromo;
- tallolio, anche raffinato;
- diverse tipologie di vetro e articoli di vetro, dalle materie prime ai prodotti finiti;
- zinco greggio;
- carrozzerie, parti e accessori per autoveicoli;
- pelli da pellicceria conciate o preparate, a esclusione delle pelli di zibellino.

Le nuove **restrizioni alle esportazioni**, invece, riguardano:

- sistemi e apparecchiature a radiofrequenza progettati o modificati per il controllo, l'intercettazione o il disturbo di aeromobili senza equipaggio (UAV);
- materiali autoadesivi in forma piatta, lastre, fogli, strisce, pellicole, caratterizzati da particolari prestazioni termiche e utilizzabili nei settori aerospaziale e della difesa;
- polveri, metalli e leghe contenenti almeno il 50% in peso di nichel;
- polveri contenenti almeno il 50% in peso di berillio
- servomotori con un rapporto coppia/peso pari o superiore a 0,16;
- sistemi di lancio, apparecchiature di supporto a terra e sistemi di terminazione del volo per UAV, nonché software destinati al loro utilizzo.

Fonti: www.consilium.europa.eu – 23 luglio 2026
www.studiopadovan.com – 27 luglio 2026
www.eur-lex.europa.eu – 23 luglio 2026